

DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2026

225/2026/R/EEL

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE DI S.I.P.P.I.C. S.P.A. AI MECCANISMI
REGOLATORI PREVISTI DALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 101/2012/R/EEL**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1392^a riunione del 25 giugno 2026

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91)
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (di seguito: decreto-legge 239/2003);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 18 novembre 2025, n. 173, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15, del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2010, ARG/elt/72/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt/72/10);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 101/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 101/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT) e Allegato B (di seguito: TIME), come successivamente modificati e integrati;

- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2017, 491/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 237/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 238/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 12 febbraio 2019, 46/2019/R/eel;
- deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 106/2021/R/eel;
- deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 201, 614/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 164/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 23 maggio 2023, 222/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 222/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 585/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 585/2024/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 15 aprile 2025, 169/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 169/2025/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 25 novembre 2025, 513/2025/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 572/2025/r/eel; (di seguito: deliberazione 572/2025/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2025, 575/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 575/2025/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2026, 142/2026/R/eel;
- le determinazioni del direttore DIEU 14 luglio 2022, DIEU 4/2022 e 24 ottobre 2022, DIEU 8/2022;
- la comunicazione dell’Autorità del 30 settembre 2021 (prot. Autorità 36150) a S.i.p.p.i.c. S.p.A. (di seguito anche: l’impresa o SIPPIC);
- la comunicazione di SIPPIC del 04 aprile 2024 (prot. Autorità 25173 del 04 aprile 2024; di seguito: comunicazione del 4 aprile 2024);
- la comunicazione di SIPPIC del 18 giugno 2024 (prot. Autorità 43929 del 24 giugno 2024);
- la comunicazione dell’Autorità del 6 novembre 2024 (prot. Autorità 77436 del 6 novembre);
- la comunicazione di SIPPIC del 5 dicembre 2024 (prot. Autorità 85026 del 5 dicembre 2024);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) del 7 febbraio 2025 (prot. Autorità 8296 del 7 febbraio 2025);
- la comunicazione della CSEA del 7 febbraio 2025 (prot. Autorità 8321 del 7 febbraio 2025);
- la comunicazione della CSEA del 12 febbraio 2025 (prot. Autorità 9557 del 13 febbraio 2025);
- la comunicazione di SIPPIC del 17 febbraio 2025 (prot. Autorità 10601 del 17 febbraio 2025);
- la comunicazione della CSEA del 19 febbraio 2025 (prot. Autorità 12244 del 20 febbraio 2025);

- la comunicazione della CSEA del 25 febbraio 2025 (prot Autorità 13535 del 25 febbraio 2025);
- la comunicazione di SIPPIC del 4 marzo 2025 (prot. Autorità 15270 del 4 marzo 2025);
- la comunicazione di SIPPIC dell'11 marzo 2025 (prot. Autorità 17072 dell'11 marzo 2025);
- la comunicazione dell'Autorità del 2 aprile 2025 (prot. Autorità 23155 del 2 aprile 2025);
- la comunicazione di SIPPIC del 29 luglio 2025 (prot. Autorità 53806 del 29 luglio 2025)
- la comunicazione dell'Autorità del 5 agosto 2025 (prot. Autorità 55551 del 5 agosto 2025);
- la comunicazione della CSEA del 4 settembre 2025 (prot. Autorità 61598 del 5 settembre 2025);
- la comunicazione di SIPPIC 3 ottobre 2025 (prot. Autorità 68103 del 3 ottobre 2025);
- la comunicazione della CSEA del 28 ottobre 2025 (prot. Autorità 74580 del 28 ottobre 2025);
- la comunicazione di SIPPIC del 6 novembre 2025 (prot. Autorità 77148 del 7 novembre 2025);
- la comunicazione dell'Autorità del 28 novembre 2025 (prot. Autorità 83573 del 28 novembre 2025);
- la comunicazione di CSEA all'Autorità del 2 dicembre 2025 (prot. Autorità 84041 del 2 dicembre 2025)
- la comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: MASE) del 16 marzo 2026 (prot. 20237 del 16 marzo 2026, di seguito: comunicazione del 16 marzo 2026):
- la comunicazione della città metropolitana di Napoli del 20 aprile 2026 (prot. Autorità 29323, di seguito: comunicazione del 20 aprile 2026).
- la comunicazione di SIPPIC del 19 maggio 2026 (prot. Autorità 37007, di seguito: comunicazione del 19 maggio 2026).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7, comma 11, della legge 10/91 definisce le imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.A. (di seguito: IEM) sottratte alla nazionalizzazione e sottoposte allo speciale regime di reintegrazione tariffario ivi disciplinato, come *“imprese produttrici e distributrici a condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni già serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici” alla data di entrata in vigore della medesima legge 10/91*”;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge

- 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle IEM sulla base dell'istruttoria condotta dalla CSEA;
- con la deliberazione 169/2025/R/eel, l'Autorità ha determinato, in via definitiva, le aliquote di integrazione tariffaria ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91 spettanti all'impresa elettrica minore SIPPIC per l'anno 2017 quale ultimo anno di integrazione tariffaria;
 - l'articolo 38, comma 4 del decreto legislativo 93/11 ha previsto che, per le IEM che risultino prive dell'attività di produzione e che aderiscano nei termini previsti dalla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 72/10 al regime di perequazione specifica aziendale (PSA), l'Autorità definisca meccanismi di gradualità che valorizzino le efficienze conseguite dalle imprese medesime a decorrere dal primo esercizio di applicazione del regime di perequazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 481/95 e dalla direttiva 2009/72/CE;
 - con la deliberazione 101/2012/R/eel, l'Autorità ha previsto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 93/11, un istituto incentivante, c.d. meccanismo di gradualità, per le IEM di cui all'articolo 7, della legge 10/91, finalizzato a ricondurre tali imprese - che abbiano cessato l'attività di produzione e che avessero aderito entro il termine fissato dalla deliberazione ARG/elt 72/10 al regime di PSA - nel regime ordinario di regolazione tariffaria vigente per la generalità delle imprese di distribuzione elettrica a fronte della rinuncia al diritto dell'integrazione tariffaria;
 - ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 101/2012/R/eel, l'applicazione del meccanismo di gradualità decorre dal primo anno successivo alla cessazione delle attività di produzione e prevede, entro un certo numero di anni, il recupero dei costi fissi legati alla cessazione dell'attività di produzione;
 - con la medesima deliberazione, l'Autorità ha previsto inoltre la copertura dei costi relativi allo svolgimento dell'attività di produzione elettrica secondo le modalità previste dal regime di riconoscimento dei costi delle unità essenziali di produzione di cui alla deliberazione 111/06, per tutti gli anni di svolgimento della medesima attività;
 - ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 101/2012/R/eel, le istruttorie per l'applicazione dei meccanismi regolatori previsti dalla deliberazione 101/2012/R/eel sono condotte dalla CSEA che svolge un'istruttoria unica, finalizzata dunque alla:
 - applicazione del regime di PSA secondo le modalità di cui alla deliberazione 96/04, ai fini della copertura dei costi di distribuzione, a partire dal primo anno di rinuncia alle integrazioni tariffarie;
 - copertura dei costi di produzione secondo le modalità previste dal regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali ai sensi della deliberazione 111/06;
 - quantificazione degli importi derivanti dal meccanismo di gradualità.

CONSIDERATO CHE:

- l'evoluzione della regolazione tariffaria dei servizi di rete ha superato il regime di PSA che oggi non è più presente; per quel che qui rileva, in particolare, con la deliberazione 654/2015/R/eel, l'Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023, approvando il TIT e il TIME recanti le disposizioni con riferimento rispettivamente al servizio di distribuzione di energia elettrica e a quello di misura dell'energia elettrica;
- il TIT e il TIME individuano due diversi regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale, riservato alle imprese che servono oltre 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per le restanti imprese;
- i criteri di determinazione del costo riconosciuto e dei parametri tariffari in regime parametrico per i servizi di distribuzione e di misura sono definiti dalla deliberazione 237/2018/R/eel;
- con le deliberazioni 585/2024/R/eel e 575/2025/R/eel, i criteri di determinazione del costo riconosciuto riservato alle imprese che servono fino a 25.000 punti di prelievo, di cui alla sopra richiamata deliberazione 237/2018/R/eel, sono stati prorogati fino al 30 aprile 2026;
- ai fini della determinazione dei costi riconosciuti per il servizio di distribuzione per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo, l'articolo 6 della deliberazione 237/2018/R/eel ha previsto, a partire dall'anno 2018, un meccanismo di gradualità fino al 2023, per il quale la tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione è determinata come media ponderata tra il valore riconosciuto applicando il regime individuale determinato e il valore riconosciuto in base al regime parametrico;
- il comma 6.4 della deliberazione 237/2028/R/eel ha previsto il termine del meccanismo di gradualità e l'applicazione del regime parametrico puro a partire dall'anno 2024.

CONSIDERATO CHE:

- a partire dal 2016, il sistema elettrico isolato dell'isola di Capri, gestito da SIPPIC, secondo il regime previsto per le IEM dalla legge 10/91, è stato oggetto d'un percorso di collegamento dello stesso alla rete elettrica di trasmissione nazionale, al fine di realizzare la piena integrazione del sistema di distribuzione isolano con quello elettrico nazionale;
- considerato quanto sopra, l'impianto di produzione elettrica di Capri è stato ritenuto da Terna, ai sensi dell'articolo 63 della deliberazione 111/06, essenziale per la sicurezza del sistema fino al completamento delle opere necessarie a conseguire l'integrazione del sistema isolano con quello nazionale;
- l'Autorità, con la deliberazione 491/2017/R/eel, ha pertanto accolto l'istanza, presentata da SIPPIC, di ammissione al regime di reintegrazione dei costi di cui

alla deliberazione 111/06 per il citato impianto di produzione elettrica di Capri; con la deliberazione 491/2017/R/eel, l'Autorità ha tuttavia subordinato l'avvio dell'applicazione del regime di reintegrazione dei costi al rispetto, da parte di SIPPIC, di una serie di condizioni, tra le quali l'entrata in esercizio del primo collegamento con la rete di trasmissione elettrica nazionale e la stipula del contratto di dispacciamento con Terna, e ne ha limitato la durata sino al 31 dicembre 2022, anno entro cui si prevedeva il completamento degli interventi connessi al secondo collegamento con la rete di trasmissione nazionale;

- nella medesima deliberazione, inoltre, l'Autorità ha stabilito che per il periodo di applicazione del regime di reintegrazione dei costi di produzione di cui alla deliberazione 111/06, l'impianto di Capri fosse escluso, per la quota dei costi relativi alla produzione elettrica, dalla remunerazione del sistema di integrazione tariffaria per le IEM, di cui all'articolo 7 della legge 10/91;
- con la comunicazione del 30 settembre 2021, l'Autorità ha comunicato all'impresa l'ammissione dell'impianto di Capri al regime di reintegrazione dei costi ex deliberazione 111/06 a decorrere dal 15 febbraio 2021, essendosi verificate tutte le condizioni previste dalla deliberazione 491/2017/R/eel;
- a seguito dell'inclusione da parte di Terna S.p.A. dell'impianto di Capri nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2023, con la deliberazione 222/2023/R/eel, l'Autorità ha ammesso anche per tale annualità l'impianto al regime di reintegrazione dei costi di cui alla deliberazione 111/06;

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione del 4 aprile 2024, SIPPIC ha informato l'Autorità che dal 1° gennaio 2024 l'impianto di produzione dell'isola di Capri ha cessato la sua funzione di impianto essenziale a seguito dell'entrata in esercizio del secondo collegamento con la rete di trasmissione elettrica nazionale, acquisendo dunque la configurazione di sistema integralmente interconnesso con la rete elettrica nazionale;
- con la medesima comunicazione, l'impresa ha inoltre presentato istanza per la transizione dal regime di integrazione tariffaria di cui all'articolo 7 della legge 10/91 a quello ordinario di regolazione tariffaria del servizio di distribuzione e per l'applicazione dei meccanismi regolatori di cui alla deliberazione 101/2012/R/eel, chiedendo la riapertura dei termini di cui all'articolo 5, comma 6 della deliberazione 101/2012/R/eel;
- con la deliberazione 572/2025/R/eel, l'Autorità ha disciplinato, a partire dal 1° gennaio 2024, l'uscita di SIPPIC dal regime di integrazione tariffaria di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91 e la contestuale ammissione formale al regime ordinario vigente per la generalità delle imprese di distribuzione e misura elettrica, avendo, come detto, l'impresa acquisito la configurazione di sistema integralmente interconnesso con la rete elettrica nazionale; l'Autorità nella medesima deliberazione ha quindi approvato per SIPPIC la tariffa di riferimento per i servizi di distribuzione e di misura per l'annualità 2024;

- con la medesima deliberazione 572/2025/R/eel, inoltre, l’Autorità, al fine di non discriminare la società rispetto alle altre IEM che, in precedenza, avendo cessato l’attività di produzione, avessero aderito ai meccanismi di cui alla deliberazione 101/2012/R/eel nel termine previsto, ha rimesso SIPPIC nei termini per l’ammissione ai predetti meccanismi;
- al riguardo, con la citata deliberazione, alla quale sul punto integralmente si rinvia, l’Autorità ha altresì precisato:
 - che l’ammissione ai meccanismi della deliberazione 101/2012/R/eel non possa essere subordinata all’ammissione al regime di PSA in quanto tale regime è stato superato dalla successiva disciplina regolatoria e non è più applicato nel regime tariffario ordinario delle imprese di distribuzione e misura elettrica con riferimento alle annualità che rilevano per SIPPIC; l’istanza presentata dall’impresa deve dunque intendersi come istanza al regime ordinario delle imprese di distribuzione elettrica e, nel caso di SIPPIC, al regime parametrico di cui alla deliberazione 237/2018/R/eel per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo;
 - di rinviare a successivo provvedimento l’avvio del procedimento per l’ammissione di SIPPIC ai meccanismi regolatori previsti dalla deliberazione 101/2012/R/eel, in quanto alla data di adozione del provvedimento, non risultavano ancora rilasciate dagli enti competenti le autorizzazioni alla messa fuori servizio dell’impianto ai sensi dell’articolo 1-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 239/2003, richieste da SIPPIC con la comunicazione del 29 luglio 2025

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- a seguito del nulla osta rilasciato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, trasmesso con comunicazione dello scorso 16 marzo 2026, in data 20 aprile 2026, è pervenuta con comunicazione della città metropolitana di Napoli, la determinazione dirigenziale contenente l’autorizzazione alla messa fuori servizio definitiva dell’impianto di produzione di Capri, ai fini della cancellazione dal registro nazionale degli impianti di produzione, e della conseguente cessazione del contratto di dispacciamento in immissione di energia sulla rete;
- conformemente a quanto prescritto al punto 4 della predetta determinazione dirigenziale, con comunicazione del 19 maggio 2026 SIPPIC ha successivamente trasmesso alla città metropolitana di Napoli, il Piano di dismissione dell’impianto di produzione di Capri.

RITENUTO CHE:

- alla luce del rilascio delle autorizzazioni richieste dall’articolo 1-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 239/2003, e fatto salvo il potere dell’Autorità di intervenire in caso di un’eventuale decadenza dei titoli autorizzativi, sussistano i

presupposti per l'avvio di procedimento per l'ammissione di SIPPIC ai meccanismi regolatori previsti dalla deliberazione 101/2012/R/eel;

- di conseguenza, sia opportuno disporre che CSEA proceda con l'attività istruttoria di cui all'articolo 6 della deliberazione 101/2012/R/eel, finalizzata alla quantificazione degli importi derivanti dai meccanismi *ivi* previsti

DELIBERA

1. di avviare il procedimento per l'ammissione di SIPPIC ai meccanismi regolatori, previsti dalla deliberazione 101/2012/R/eel;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità;
3. di prevedere che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali proceda con l'attività istruttoria di cui all'articolo 6 della deliberazione 101/2012/R/eel, finalizzata alla quantificazione degli importi derivanti dai meccanismi *ivi* previsti;
4. di concludere il procedimento entro il termine di tre mesi dalla conclusione dell'attività istruttoria di cui al punto precedente;
5. di trasmettere il presente provvedimento a S.i.p.p.i.c. S.p.A., al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua